



Circolare nº: 16/2018

Oggetto: Chiarimenti in materia di iper-ammortamento

Sommario: Recentemente il MISE ha fornito importanti chiarimenti in tema di iperammortamento, con particolare riguardo al novero dei beni rientranti nel beneficio e al requisito dell'interconnessione.

Contenuto:

Con la Legge di Bilancio 2018 è stata disposta la proroga delle agevolazioni in tema di super e iper-ammortamento. In particolare la manovra ha:

- Esteso fino al **31.12.2018** (31.12.2019 a condizione che entro il 31.12.2018 sia accettato l'ordine e sia pagato acconto pari al 20% del costo di acquisizione) il termine per l'effettuazione degli investimenti;
- Previsto il mantenimento del beneficio anche nelle ipotesi di cessione del bene nel corso del periodo di fruizione e sostituzione con altro bene avente caratteristiche specifiche;
- Ampliato la tipologia dei beni immateriali agevolabili.

Per un approfondimento sui precedenti aspetti si rimanda alla ns Circolare n. 9/2018.

Con la presente circolare evidenziamo invece le recenti novità introdotte dal MISE con riguardo alla tipologia dei beni ammissibili e al requisito dell'interconnessione.

Indice:		
	P.1 ———	BENI AGEVOLABILI
	P.2 ———	INTERCONNESSIONE

BENI AGEVOLABILI:

Con riferimento ai beni "macchine, anche motrici e operatrici, strumenti e dispostivi per il carico e lo scarico, la movimentazione, la pesatura...", di cui al punto 11 della Tabella A alla Legge di Bilancio 2017, il MISE ha chiarito che:



- in caso di macchine che operano in ambiente esterno (tipicamente macchine utilizzate in agricoltura e nelle costruzioni), la caratteristica dell'interconnessione ai sistemi informatici di fabbrica è assolta se le stesse sono a guida automatica (senza operatore a bordo/semi-automatica (o assistita, con operatore che controlla in remoto) e in grado di ricevere dati relativi al compito da svolgere da un sistema centrale remoto;
- la guida automatica/semi-automatica è richiesta soltanto per quelli qualificabili come "macchine mobili.

A titolo esemplificativo la guida automatica/semiautomatica è richiesta per:

- trattori agricoli;
- pale gommate o dumpers utilizzati nei cantieri edili e nelle attività di costruzioni;
- carrelli utilizzati in ambito portuale per la movimentazione dei containers (anche da parte delle imprese deputate alla manutenzione riparazione dei containers).

DISTRIBUTORI AUTOMATICI

Con riferimento ai **distributori automatici** (vending machine) viene precisata la loro assimilazione ai "magazzini automatizzati interconnessi ai sistemi gestionali di fabbrica". Per soddisfare il requisito dell'interconnessione è necessario che il distributore scambi informazioni:

- in ingresso, ricevendo istruzioni/indicazioni quali, ad esempio, la modifica dei dati/parametri di configurazione della macchina e/o la variazione del listino prezzi dei prodotti;
- in uscita, comunicando informazioni quali, ad esempio, stato componenti della macchina, contabilità, quantità prodotti o altre informazioni di natura logistica/diagnostica.

SILOS DI STOCCAGGIO

In base ai chiarimenti forniti dal MISE con riferimento ai silos di stoccaggio, l'eventuale dotazione o aggiunta di attrezzature sensoristiche, nonché di sistemi di ventilazione o altri congegni e componenti impiantistiche, non possa in ogni caso modificare la natura immobiliare dell'investimento.



Si ricorda infatti che gli investimenti in beni immobili sono esclusi dall'ambito di applicazione dell'agevolazione.

In ogni caso si evidenzia che le **componenti sensoristiche e impiantistiche**:

- possono avere un autonomo rilievo ai fini dell'agevolazione in esame;
- possono essere ricomprese tra gli "altri sistemi di monitoraggio in process per assicurare e tracciare la qualità del prodotto o del processo produttivo e che consentono di qualificare i processi di produzione in maniera documentabile e connessa al sistema informativo di fabbrica".

ALTRI BENI

Si riportano in breve i chiarimenti forniti per altre tipologie di beni:

- ✓ le macchine di lavaggio, disinfezione e sterilizzazione di dispositivi medici possono usufruire dell'iper-ammortamento;
- √ i sistemi di gestione dell'energia reattiva, ossia sistemi a servizio di macchine elettriche del processo produttivo, basati sulla combinazione di sensori per la misurazione dei parametri di rete, rientrano nell'ambito di applicazione dell'iperammortamento;
- ✓ i sistemi di accumulo dell'energia elettrica, ossia i sistemi ancillari agli impianti di produzione non sono ammessi al beneficio;
- √ i sistemi di controllo intelligenti e connessi per la gestione e il monitoraggio dei
 consumi energetici dei sistemi di produzione dell'aria compressa sono inclusi nel
 beneficio in quanto ricondotti ai beni di cui al punto 8 della tabella A;
- ✓ i sistemi di controllo e monitoraggio dei consumi energetici degli impianti di illuminazione non rientrano nel beneficio dell'iper-ammortamento;
- ✓ gli impianti tecnici di servizio agli edifici (es. illuminazione, distribuzione di energia elettrica) non sono ammessi al beneficio in esame;
- ✓ gli impianti di trattamento e depurazione delle acque reflue possono usufruire dell'iper-ammortamento.

INTERCONNESSIONE:

Con riferimento al momento a partire dal quale è possibile usufruire dell'agevolazione si segnala che il beneficio può essere fruito:



- dall'**entrata in funzione** del bene qualora nello stesso periodo d'imposta si realizzi l'interconnessione;
- dal **periodo d'imposta dell'interconnessione** qualora la stessa intervenga in un periodo successivo a quello di entrata in funzione del bene.


II MISE precisa che:

- ai fini del mantenimento dell'agevolazione, il requisito dell'interconnessione deve essere presente anche nei periodi d'imposta successivi a quello in cui il bene è interconnesso:
- l'interconnessione è richiesta sia per i beni materiali per i quali spetta l'iperammortamento (Tabella A Legge di Bilancio 2017) che per i beni immateriali per i quali spetta il maxi ammortamento (Tabella B Legge di Bilancio 2017);
- per i "beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestiti tramite opportuni sensori e azionamenti", di cui alla Tabella A, è necessaria, tra l'altro:
 - o l'interconnessione ai sistemi informatici di fabbrica con caricamento da remoto di istruzioni e/o part program. Tale caratteristica è soddisfatta se il bene scambia informazioni con i predetti sistemi interni per mezzo di un collegamento basato su specifiche documentate, disponibili pubblicamente e internazionalmente riconosciute (ad esempio, TCP-IP, HTTP, MQTT, ecc.);
 - o l'integrazione automatizzata con il sistema logistico della fabbrica o con la rete di fornitura e/o con altre macchine del ciclo produttivo.

N.B: i chiarimenti forniti sono applicabili anche per gli investimenti effettuati nel corso del primo periodo d'imposta di applicazione della disciplina (2017)

Qualora l'impresa abbia optato in via prudenziale per la non applicazione del beneficio dell'iper-ammortamento, potrà recuperare la quota di iper-ammortamento relativa al 2017 a partire dal 2018.

Merita inoltre precisare alcuni aspetti relativi alla documentazione tecnica (perizia giurata) per la fruizione del beneficio:





- la perizia va acquisita dall'impresa entro il periodo di imposta in cui il bene entra in funzione, ovvero, se successivo, entro il periodo di imposta in cui il bene è interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura; in quest'ultimo caso, l'agevolazione sarà fruita solo a decorrere dal periodo di imposta in cui si realizza il requisito dell'interconnessione;
- 2. <u>l'acquisizione della perizia in un periodo successivo all'interconnessione non è di ostacolo alla spettanza dell'agevolazione. In tali casi si produrrà un semplice slittamento del momento dal quale si inizia a fruire del beneficio.</u>

Restiamo a disposizione per informazioni, chiarimenti e assistenza.

Cordiali saluti

Studio Brunello e Partner
Dr. Fabio Pavan